Conto Energia non cumulabile con "Tremonti ambiente"

Con nota del 22 novembre 2017, il GSE – Gestore servizi elettrici, ha chiarito che non è possibile cumulare (taluni) incentivi in Conto Energia con le disposizioni di cui alla Legge n. 388/2000 (c.d. "Tremonti ambiente").

L'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia), stabiliscono le condizioni di cumulabilità, elencando in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non includendo la detassazione per investimenti ambientali. Ne deriva, pertanto, che la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia.

Conseguentemente, chi intende continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, deve rinunciare al beneficio fiscale goduto riferito alla Tremonti ambiente. A tal fine, è necessario manifestarne la volontà all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi al 22 novembre 2017, dando evidenza al GSE dell'avvenuta richiesta e, quindi, dell'effettiva rinuncia ai benefici fiscali.

Il direttore responsabile
Dr. Lelio Cacciapaglia

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata